

**Carpi, 29/09/2015**

*Comunicazione 11/2015*

**Oggetto: formazione dei lavoratori somministrati**

Lavoratori somministrati e formazione

Cosa cambia per questo aspetto dopo le modifiche al D. Lgs. 81/2008 operate dal Jobs Act?

In precedenza all'art. 3 comma 5 era previsto che:

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

L'accordo Stato / Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori suggeriva poi di far effettuare la parte di formazione generale a cura della somministratrice e la formazione specifica a cura dell'utilizzatore e in questo senso ci si è regolati nella maggior parte dei casi.

Ora il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015) cioè il cosiddetto "Jobs Act"

Per comprendere meglio la variazione conviene riportare anche altri due commi del Jobs Act.

Il comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Forma del contratto di somministrazione": *Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: ... omissis ... c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;*"

Il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà": *Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.*

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

Quindi, a meno che non sia previsto diversamente dal contratto di somministrazione, l'obbligo di informare e formare i lavoratori spetta al somministratore.  
L'utilizzatore poi tratta i lavoratori somministrati come i propri dipendenti (ad esempio per fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, etc.)

L'occasione è gradita per porgere  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin  
[b.pullin@norsaq.it](mailto:b.pullin@norsaq.it)